



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo, e in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b);

**VISTO** il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, con il quale è stato emanato il "Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore" e, in particolare, l'art. 111 il quale, tra l'altro, stabilisce che ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di Professore emerito, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari e il titolo di Professore onorario, qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni;

**VISTA** la Legge 18 marzo 1958, n. 311 recante "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari";

**VISTO** il vigente *Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario*, emanato con D.R. n. 2853 del 15/09/2020;

**CONSIDERATO** che, in sede applicativa del suddetto Regolamento, è emersa l'esigenza di apportare modifiche allo stesso al fine di definire in maniera più puntuale i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal docente candidato al Titolo nonché di disciplinare in maniera più specifica e articolata la procedura di approvazione delle proposte di riconoscimento dei Titoli onorifici in parola ed i criteri che devono guidare la valutazione delle proposte;

**VISTA** la Delibera n. 25 del 29/04/2025 (E.O. n. 592 del 06/05/2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, le modifiche del Regolamento per la proposta di riconoscimento del Titolo di Professore emerito e di Professore onorario nel testo allegato alla predetta Delibera;

**VISTA** la Delibera n. 78 del 29/04/2025 (EO n. 662 del 12/05/2025) con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche del suddetto Regolamento nel testo approvato dal Senato Accademico;

## DECRETA

È emanato - nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale - il *Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario*, recante le modifiche accennate in premessa.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e, da quella data, sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 2853/2020, citato in premessa.

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**

Area Affari Generali e Gestione Documentale  
Il Dirigente: dott. Francesco BELLO  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari  
Responsabile del Procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



## **REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI *PROFESSORE EMERITO* E DI *PROFESSORE ONORARIO***

### **ART. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta al Ministro competente per il riconoscimento dei Titoli di Professore emerito e di Professore onorario, in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 15, comma 2, della Legge n. 311/1958, e individua le attività che i medesimi possono svolgere in Ateneo.

### **Art. 2 - Requisiti oggettivi**

1. L'Ateneo può proporre il riconoscimento del titolo di:
  - a. *Professore emerito*, a professori che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno venti anni di servizio in qualità di professore di prima fascia, considerando anche un eventuale triennio di straordinariato;
  - b. *Professore onorario*, a professori i quali siano collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno quindici anni di servizio in qualità di professore di prima fascia, considerando anche un eventuale triennio di straordinariato.

### **Art. 3 - Requisiti soggettivi**

1. I titoli di Professore emerito e di Professore onorario possono essere conferiti a docenti, in possesso dei requisiti oggettivi indicati all'art. 2 del presente Regolamento, che abbiano raggiunto livelli qualitativi particolarmente elevati nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca, della produzione scientifica, dell'attività didattica e di terza missione-impatto sociale e che possano continuare a contribuire ad accrescere il prestigio dell'Ateneo.
2. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione per la proposta di conferimento dei titoli di cui trattasi:
  - a. cariche accademiche e negli organi universitari, ruoli di responsabilità nelle strutture e nell'organizzazione dell'Ateneo;
  - b. incarichi scientifici di particolare rilevanza anche internazionale;
  - c. prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca.
3. La proposta di riconoscimento di uno dei Titoli di cui al presente Regolamento potrà riguardare esclusivamente docenti che:
  - a. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
  - b. non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
  - c. non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell'Ateneo per inadempienze in ordine all'attività scientifica e didattica;
  - d. non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;
  - e. siano in quiescenza da non oltre 12 mesi;
  - f. non svolgano attività di docente a qualsiasi titolo presso altre Università italiane pubbliche o private o altre attività che possano configurare un conflitto di interessi con l'Ateneo.



## **Art. 4 - Procedura**

1. La proposta di riconoscimento, adeguatamente motivata, è avanzata da almeno cinque professori in servizio presso l'Ateneo, di cui almeno tre professori di I fascia, al Direttore del Dipartimento cui il candidato afferiva al momento della cessazione dal servizio. Alla proposta è allegato un curriculum dell'interessato da cui si evidenzino i requisiti previsti ai precedenti articoli.
2. In merito alla proposta si esprime, mediante votazione segreta con quorum deliberativo dei due terzi degli aventi diritto al voto, il Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta ai soli professori di I fascia, entro la fine dell'anno successivo a quello della cessazione dal servizio dello stesso.
3. Il Consiglio di Dipartimento non può essere chiamato a esprimersi in ordine alla proposta di riconoscimento del titolo di Professore emerito o di Professore onorario relativa a un medesimo soggetto qualora, in due precedenti adunanze aventi all'ordine del giorno la medesima proposta, non sia stato raggiunto il quorum deliberativo previsto, oppure nel caso in cui il Dipartimento abbia già adottato delibera sfavorevole.
4. La delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento è trasmessa al Rettore, il quale, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 2 e valutati positivamente i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, trasmette al Senato accademico la proposta corredata di adeguata motivazione. Se il Senato approva la proposta, mediante votazione segreta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Rettore la trasmette al Ministero competente.

## **Art. 5 - Benefici**

1. I Professori emeriti e i Professori onorari non godono di particolari prerogative accademiche, ma possono continuare a svolgere attività di ricerca, non come responsabili scientifici, all'interno di gruppi, progetti e centri di ricerca, previo parere favorevole del Dipartimento cui afferivano al momento della cessazione dal servizio e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. L'eventuale affidamento di contratti di docenza ai Professori emeriti e ai Professori onorari resta disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di incarichi di insegnamento.
3. I Professori emeriti e i Professori onorari possono continuare ad accedere alla rete informatica di Ateneo, alla posta elettronica e al sistema bibliotecario per tre anni, rinnovabili su richiesta.
4. I Professori emeriti e i Professori onorari, su invito ed esclusivamente in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Dipartimento di cui fanno parte al momento del collocamento a riposo.
5. Il Dipartimento di cui al comma 1, può mettere a disposizione dei Professori emeriti e dei Professori onorari, compatibilmente con la disponibilità di spazi del Dipartimento medesimo, uno spazio, di norma non esclusivo, affinché gli stessi possano continuare a svolgere attività di ricerca ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## **Art. 6 - Norma transitoria**

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, si applicano anche alle proposte di riconoscimento del titolo di Professore emerito o di Professore onorario già formulate dal Dipartimento di appartenenza, ma non ancora inoltrate al Ministero competente.